

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44) è modificato come segue:

1. al punto 2 dell'articolo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Il controllo sulle stamperie interne organizzate in forma di persona giuridica distinta può anche essere esercitato, se del caso congiuntamente con una o più BCN, da un'altra persona giuridica congiuntamente controllata dalle BCN nel senso di cui al paragrafo che precede.»;

2. l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Principi generali

Le BCN che non utilizzano le stamperie interne né partecipano alla cooperazione orizzontale non istituzionalizzata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 8 fanno parte del gruppo appaltante (BCN del gruppo appaltante).»;

3. all'articolo 6 è inserito il seguente paragrafo 3:

«3. Fatta salva la normativa applicabile dell'Unione e nazionale sugli appalti pubblici, una BCN che chiuda la sua stamperia interna può decidere di continuare a far parte del gruppo con stamperia interna a condizione che partecipi alla cooperazione orizzontale non istituzionalizzata sulla base di un accordo di cooperazione nell'accezione di cui all'articolo 8.»;

4. all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per assolvere congiuntamente funzioni pubbliche, le BCN del gruppo con stamperia interna valutano: a) la costituzione di una persona giuridica distinta composta dalle loro stamperie interne o la detenzione di una partecipazione in esse; oppure b) l'instaurazione di una cooperazione orizzontale non istituzionalizzata sulla base di un accordo di cooperazione.»;

5. L'articolo 12 è soppresso.

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti del presente Indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente Indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 ottobre 2017

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

